

*COMUNE DI IRMA*

*PROVINCIA DI BRESCIA*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30/12/2024

## Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Determinazione dell'aliquota .....	3
Art. 3 - Esenzione .....	3
Art. 4 - Disciplina della riscossione .....	3
Art. 5 - Rinvio dinamico .....	3
Art. 6 - Rinvio ad altre disposizioni.....	3
Art. 7 - Entrata in vigore .....	4

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.PE.F.), di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

### **Art. 2 - Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota dell'addizionale comunale I.R.PE.F., che non può eccedere comunque 0,8 punti percentuali, è differenziata utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, annualmente verranno deliberate aliquote differenziate per fascia di reddito in base alla normativa nazionale sull'IRPEF;
2. In assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296.

### **Art. 3 - Esenzione**

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, l'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale ad **Euro 11.000,00**.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione come sopra stabilita, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

### **Art. 4 - Disciplina della riscossione**

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

### **Art. 5 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

### **Art. 6 - Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art. 7 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre dell'anno 2025 sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.